



Corte d'Appello di Bari

Sezione Civile Famiglia e Minori

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
UDIENZA DEL 12 GIUGNO 2020**

Il Presidente

Visto l'art. 83 comma 7 lett. h) D.P.R. n. 17.03.2020 n. 18, come modificato
successivamente convertito dalla L. n. 27 del 14.04.2020;

visto l'art. 3 del decreto legge 30/4/2020, n. 28, che ha ulteriormente modificato l'art.
83 cit.;

visto il decreto n. 282 del 30/04/2020 emanato dal Primo Presidente di questa Corte
d'Appello;

rilevato che il complesso delle norme in vigore consente lo svolgimento delle udienze
civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,
mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole
istanze

e conclusioni;

rilevato che, per il giorno 12 giugno 2020, è già fissata udienza, e che sono sul ruolo
sia cause da trattare col rito dei procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 e ss.
c.p.c., che cause da trattare col rito dei procedimenti ordinari di cognizione;

ritenuto che la peculiarità del rito in camera di consiglio impone di adattare lo schema della trattazione scritta alla specificità proprio di detto rito;

rilevato, invero, che, in detti procedimenti, non è stabilito né dalla legge, né, tantomeno, dai decreti presidenziali di fissazione dell'udienza di trattazione dell'affare, un termine anteriore all'udienza, entro cui il reclamato deve costituirsi, sì che, assai spesso, detta parte si costituisce all'udienza;

rilevato che, dati i tempi strettissimi che separano la data odierna dal 12 giugno, ed in considerazione delle peculiarità cui si è fatto cenno, poiché la costituzione del reclamato è un atto del tutto diverso e distinto dalle note scritte assegnate alle parti, occorre consentire ad esse di esplicitare il diritto di difesa;

rilevato che, fino a quando non siano scaduti i termini per la costituzione (e cioè, entro l'udienza fissata per la trattazione), nessuna comunicazione può essere fatta dalla cancelleria "alle parti", del provvedimento che assegna a queste i termini anteriori all'udienza, per il deposito delle note scritte;

ritenuto, pertanto, che, nei procedimenti camerale, i termini per il deposito delle note scritte, non può che decorrere dalla data dell'udienza;

rilevato che dal 12 maggio al 31 luglio 2020 – quanto alle cause iscritte sul ruolo contenzioso civile - saranno trattate con modalità cartolare — telematica (cd. trattazione in forma scritta) solo quelle relative a cause mature per la decisione, mentre tutte le altre udienze che richiedano la presenza di parti diverse dai difensori – testimoni, C.T.U. ecc. – le udienze di verifica trattative in corso, di trattazione orale ovvero di prima comparizione, saranno rinviate, salva, relativamente a queste ultime, la trattazione scritta sole delle cause in materia di famiglia e minori, e quelle ex artt. 283 e 351 c.p.c., in ossequio all'art. 83 comma 3 lett. a), così come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 2020;

rilevato che - quanto alle cause iscritte sul ruolo di volontaria giurisdizione, soggette al rito dei procedimenti in camera di consiglio – esse saranno trattate con modalità

cartolare, nei sensi e modi sotto indicati, mentre tutte le cause che richiedano la presenza di parti diverse dai difensori – testimoni, C.T.U. ecc. – le udienze di verifica trattative in corso, di trattazione orale ovvero di prima comparizione, saranno rinviate, salva, relativamente a queste ultime, la trattazione scritta sole delle cause in materia di famiglia e minori, e quelle ex artt. 283 e 351 c.p.c., in ossequio all'art. 83 comma 3 lett. a), così come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 2020; rilevato che la causa iscritta al n. 866/18 V.G., deve essere rinviata, atteso che era prevista per l'udienza del 12/06/2020, per l'ascolto del minore;

DISPONE

che le cause fissate per l'udienza del 12/06/2020, eccetto quella iscritta al n. 866/18 V.G., si svolgano, come segue

- 1) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.;

le cause verranno trattate con “trattazione cartolare” - cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito, telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza- all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisorio), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata – resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente, riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

DISPONE

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere;

- B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE

DISPONE



che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta”, contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, o 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

con riferimento a tutte le cause, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

RINVIA

la causa iscritta al n. 866/18 R.G.V.G., all'udienza del 23 ottobre 2020.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.

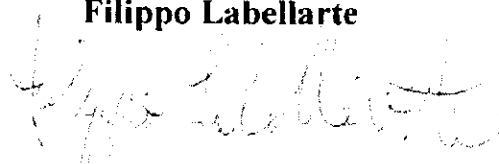
Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Procuratore Generale, e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari – che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto – per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Dispone, altresì, che il presente sia comunicato, per la pubblicazione, anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

Bari, 05/06/2020

Il Presidente della Sezione

Filippo Labellarte

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Filippo Labellarte', written over a light blue grid background.